

REGIONE PIEMONTE



PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI CAVAGLIETTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Convenzione tra i comuni di Bogogno e Cavaglietto per la gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'area del servizio tecnico comunale art. 30 D.Lgs. 18.Ago.2000 n. 267 e s.m.i..

L'anno **duemilaquindici** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **21,00** nella Sala Consigliare, regolarmente convocato in tempo utile mediante avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima** convocazione.

Al momento della deliberazione in oggetto viene accertata come da seguente prospetto la presenza in aula dei Consiglieri:

				presente	assente
1)	LANARO	LAURA	Sindaco	X	
2)	OIOLI	MARIO FRANCESCO	Consigliere	X	
3)	GNAPPA	ANNA	Consigliere	X	
4)	GNAPPA	ALESSANDRA	Consigliere	X	
5)	DE CARLI	NICOLETTA	Consigliere	X	
6)	SEVERICO	STEFANO	Consigliere		X
7)	VALLOGGIA	GRAZIANO	Consigliere	X	
8)	CENERINO	SAMANTHA	Consigliere	X	
9)	GATTI	ANGELA	Consigliere	X	
10)	GROSSINI	LORNA	Consigliere	X	
11)	VENDEMMIATI	SAMANTA RAFFAELLA	Consigliere	X	
TOTALI				10	1

Assenti giustificati risulta il Sig: Severico Stefano.

Assiste il Segretario Comunale Lorenzi d.ssa Dorella.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti la sig.ra LANARO arch. Laura nella sua qualità di *Sindaco* assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.Ott.2015.

OGGETTO: Convenzione tra i comuni di Bogogno e Cavaglietto per la gestione in forma associata delle funzioni afferenti all'area del servizio tecnico comunale art. 30 D.Lgs. 18.Ago.2000 n. 267 e s.m.i..

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 19 del D.L. 06.Lug.2012 n. 95 convertito in Legge 07.Ago.2012, n.135, dispone che le funzioni fondamentali dei Comuni individuate dallo stesso articolo, siano esercitate in forma associata da parte dei Comuni che contino una popolazione fino a 5.000 abitanti
- la Legge Regionale n. 11 del 28.Set.2012 individua il Comune di Bogogno nella zona territoriale omogenea collinare, e il Comune di Cavaglietto nella zona territoriale omogenea di pianura, secondo la deliberazione del Consiglio Regionale n. 826-6658 del 12.Mag.1988 e quindi il numero minimo di abitanti da raggiungere per esercitare validamente le funzioni associate è di 3.000
- le funzioni fondamentali da esercitarsi obbligatoriamente in modo associato sono quelle previste dall'art. 19 della Legge 07.Ago.2012, n. 135, (di seguito Legge) e precisamente per "l'ufficio tecnico":
 - Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale
 - Catasto;
 - La pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale;
 - L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani;
 - Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle Province.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 07 del 22.Lug.2013 con la quale si approvava la Convenzione tra i Comuni di Cressa, Bogogno e Cavaglietto per la gestione in forma associata delle funzioni:

- B) Organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale
- D) La pianificazione Urbanistica ed Edilizia di ambito comunale, nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale
- F) L'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani
- H) Edilizia scolastica, per la parte non attribuita alla competenza delle province.

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 20.Dic.2012 con la quale si approvava la Convenzione tra i Comuni di Cressa, Bogogno e Cavaglietto per la gestione in forma associata della funzione C) Catasto.

CONSIDERATO che in questa stessa seduta si è provveduto a risolvere anticipatamente le convenzioni di cui sopra in quanto dal punto di vista operativo le convenzioni si sono svolte solo tra i Comuni di Bogogno e Cavaglietto.

AVENDO ESPRESSO la propria volontà con comunicazione del 08.Ott.2015, prot. 1992 di proseguire nella gestione del servizio, per ovviare alla mancanza di personale dell'ufficio tecnico, attraverso la stipula di una convenzione che risponda ai requisiti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

VALUTATA:

- la volontà espressa da parte del Comune di Bogogno, con comunicazione del 02.Ott.2015, prot. n. 3607, pervenuta in data 03.Ott.2015, Ns. prot. 1970, di convenzionamento del servizio tecnico-urbanistico
- la compatibilità dell'impegno del Responsabile dell'ufficio tecnico verso il Comune di Cavaglietto con l'attività lavorativa presso il Comune di Bogogno
- la convenienza economica della gestione del servizio in convenzione per la congruità della contribuzione economica da parte del Comune di Cavaglietto e per la possibilità di utilizzare insieme gli operai e le attrezzature.

RITENUTO quindi di procedere alla disciplina dei rapporti tra i due Comuni nell'ambito di quanto previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 nello spirito di collaborazione e di raggiungimento della maggiore efficienza che ispira tale dettato normativo prima ancora delle recenti disposizioni sull'associazionismo comunale.

VISTA l'allegata bozza di convenzione che si compone di n. 11 articoli e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

VISTO il D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267e s.m.i..

VISTO l'art. 3 della Legge 07.Ago.1990, n. 241 e s.m.i..

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, della presente di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 10.Ott.2012 n. 174, convertito in Legge 07.Dic.2012, n. 213, art. 3 comma 1, lettera B.

Con voti dieci favorevoli espressi in modo palese, nessuno contrario e nessun astenuti su dieci presenti:

DELIBERA

1. DI APPROVARE la "CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BOGOGNO E CAVAGLIETTO PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI AFFERENTI ALL'AREA DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE" che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. DI DARE ATTO che la convenzione decorre a far data dal 01.Nov.2015 fino al 31.Ott.2018 e rappresenta una continuità rispetto all'organizzazione del servizio dopo la constatata impossibilità di proseguire l'associazionismo esteso al Comune di Cressa che avrebbe garantito il rispetto della normativa di cui alla Legge 135/2012, come dimostrato dalla risoluzione degli atti di convenzione oggetto dei punti precedenti della seduta consiliare odierna.

Successivamente,

Con voti dieci favorevoli espressi in modo palese, nessuno contrario e nessun astenuti su dieci presenti:

DELIBERA

Di dichiarare il provvedimento testé adottato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Firmati all'originale

IL PRESIDENTE
f.to Lanaro arch. Laura

IL SEGRETARIO
f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dal Municipio li 12.Nov.2015.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lorenzi d.ssa Dorella

Il sottoscritto Segretario Comunale, visto gli atti d'ufficio, su dichiarazione del Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione nella sezione Albo Pretorio del sito internet istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.Nov.2015 al 27.Nov.2015 come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Cavaglietto li 12.Nov.2015.

IL MESSO COMUNALE
f.to Gaboli Valter

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Lorenzi d.ssa Dorella